Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

Area Amministrativa

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/562326 – Fax 0863/561689

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. **13** del Reg. Del **26.08.2020**	**OGGETTO:** *Approvazione aliquote nuova IMU - Anno 2020.*

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISEI** del mese di **AGOSTO** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla **1°** convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, all'inizio della discussione relativa al punto di cui all'oggetto:

COMPONENTI	CARICA	Presenti	Assenti
MARIA OLIMPIA MORGANTE	*Sindaco*	X	
FABIO MAMMARELLA	*Consigliere*	X	
ROBERTA BARTOLUCCI	*Consigliere*	X	
FRANCO FARINA	*Consigliere*	X	
TOMAS PAOLUCCI	*Consigliere*	X	
AVV. ANNA FASCIANI	*Consigliere*	X	
DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI	*Consigliere*	X	
ING. FRANCESCO TORTORA	*Consigliere*	X	
NICOLA DE SIMONE	*Consigliere*		X
RODOLFO DE SIMONE	*Consigliere*	X	
IVAN ANTONINI	*Consigliere*	X	

Assegnati N. **11** Presenti N. **10**
In carica N. **11** Assenti N. **1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr.ssa Cinzia Gaggiano.**

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Udito il consigliere Antonini annunciare il voto di astensione pur comprendendo che in assenza della approvazione dell'atto di ritiro del Piano di riequilibrio finanziario non è possibile variare le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Votanti: 10; Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 2 (Antonini e De Simone);

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese
Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0; Astenuti: 0;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Area interessata: Economico-Finanziaria
Ufficio: Tributi

OGGETTO: Approvazione aliquota nuova IMU – Anno 2020.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
♦ **FAVOREVOLE** ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	♦ **FAVOREVOLE** ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ❑ NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 27.07.2020	Data 27.07.2020
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria F.to (Dr. Mario Sulpizio)	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria F.to (Dr. Mario Sulpizio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.07.2017, divenuta esecutiva in data 18.07.2017, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2017 si approvava il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Scurcola Marsicana, redatto sulla base delle linee guida della Corte dei Conti (deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 2012), avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, commi 8 e 9, del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.06.2020 è stato disposto l'atto di ritiro del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 15.10.2017, inviato al Ministero dell'Interno per la relativa approvazione;

RILEVATO che:

- l'Ente, in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, si è avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita per legge con decorrenza dal 2018 e fino al 2020 e si è impegnato a provvedervi nei termini di legge secondo le indicazioni espressamente evidenziate nel prospetto "Tabella per i Comuni", paragrafo 6, Sezione seconda del Piano allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2017;
- fino all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno dell'atto di ritiro adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del.06.2020 non è possibile procedere alla diminuzione della pressione fiscale;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante

deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con il quale sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis del decreto rilancio n. 34 del 19/05/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30.09.2020;

RITENUTO inoltre che, con separato provvedimento è prevista l'approvazione di apposito Regolamento di disciplina della *nuova IMU,* entro il termine previsto del 30 settembre 2020, al fine anche di disciplinare in particolare le fattispecie previste al comma 777, dell'articolo 1 della L.160/2019;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni Merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6 per mille	abitazione principale di lusso e relative pertinenze
10,6 per mille	abitazioni secondarie (dalla Cat. A/01 alla categoria A/09)
10,6 per mille	Aree Edificabili
10,6 per mille	Fabbricati gruppo "D" (tranne D/10)
1 per mille	"Beni Merce"
0 per mille	fabbricati rurali strumentali
10,6 per mille	Immobili Cat. C/2-C/6- C/7
10,6 per mille	altri immobili (Cat. A/10-A/11-B-C/1-C/3-C/4-C/5)

RICHIAMATA la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria ricevuto al prot n. 4378 dell'11/08/2020 ai sensi del vigente art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "Nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6 per mille	abitazione principale di lusso e relative pertinenze
10,6 per mille	abitazioni secondarie (dalla Cat. A/01 alla categoria A/09)
10,6 per mille	Aree Edificabili
10,6 per mille	Fabbricati gruppo "D" (tranne D/10)
1 per mille	"beni merce"
Esenti	fabbricati rurali strumentali
10,6 per mille	Immobili cat. C/2-C/6- C/7
10,6 per mille	altri immobili (Cat. A/10-A/11-B-C/1-C/3-C/4-C/5)

- di riconoscere la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019. La detrazione si detrae dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- di pubblicare il presente atto:
  - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (dott.ssa Filomena Valeri)

Comune di SCURCOLA MARSICANA

Anno	Titolo	Classe	
2020	IV	03	ARRIVO

Prot.n. 4378 Del 11/08/2020

Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

VERBALE N. 46 del 07/08/2020

In data 07/08/2020 alle ore 17.30 presso il proprio studio sito in Viale Giovanni Bovio n. 311 Pescara, il sottoscritto, Dott. Claudio Fusco, nominato Revisore Unico dei Conti per il triennio 2018/2021, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2018 e con decorrenza dal 17/09/2018, è intervenuto per procedere alla verifica della proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa alla "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNUALITA' 2020".

La proposta di delibera del C.C., è stata trasmessa al Revisore Unico con e.mail.

Il Revisore, vista la su citata proposta di delibera del Consiglio Comunale ed esaminata la stessa,

Visti:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 239 del T.U.E.L.;
- lo Statuto e il Regolamento comunale;

dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di variazione,

il Revisore

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale su indicata avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNUALITA'

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Claudio Fusco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Anna Fasciani)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)

SI A T T E S T A

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Scurcola Marsicana, lì 03.09.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to (Daniela Di Massimo)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 03.09.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to (Daniela Di Massimo)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio elettronico per trenta giorni consecutivi dal _____ al _____, senza reclami (ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva in data _____ **:**

- ♦ **essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;**
- ❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Scurcola Marsicana, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Daniela Di Massimo)